

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. MENICETTI Carla - Consigliere -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. TORNARESI Daniela R. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/02/2016 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA RITA TORNESI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di Pace di Grosseto, con sentenza del 26 febbraio 2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all'art. 590 c.p. perchè l'azione non doveva essere iniziata per mancanza di idonea querela nonchè per il reato di cui all'art. 638 c.p. poichè il reato era estinto per intervenuta riparazione del danno cagionato.

1.1. Alla predetta imputata era addebitato di avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, lasciato liberi e senza museruola, i suoi due cani, di razza Pitbull e Rottweiler, che aggredivano sia il minore (OMISSIS), il quale riportava lesioni personali con prognosi di giorni sette, che il cane di proprietà di (OMISSIS) (madre di (OMISSIS), cagionandogli ferite multiple.

2. Il giudice di merito perveniva al proscioglimento nei confronti della (OMISSIS) per mancanza di procedibilità dell'azione penale per il reato di cui all'art. 590 c.p. evidenziando che la querela sporta da (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), era stata presentata in proprio e non anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio.

3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze propone ricorso per cassazione lamentando il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione sostenendo che l'atto di querela non deve necessariamente prevedere una formula con cui si dichiara, nel caso in cui la persona offesa sia minorenni, di proporla espressamente quale esercente la responsabilità genitoriale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 120 c.p., comma 2, prevede che, in caso di minori infraquattordicenni, il diritto di querela sia esercitato dal genitore. Nulla viene ulteriormente specificato circa le modalità di presentazione di tale querela; se essa debba, cioè, contenere un'esplicita formula con la quale il genitore dichiara di sporgere la querela per il minore ovvero se possa ritenersi che sia sufficiente l'esposizione dei fatti denunciati con la pretesa punitiva.

Ai fini della validità della querela, non è dunque necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler

perseguire penalmente i fatti denunciati, anche nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.G. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722; Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, P.M. in proc. Bozzetto, Rv. 251439).

2.1. Ne consegue che, laddove la querela rispetti tali requisiti e sia presentata, ex art. 120 c.p., comma 2, dal genitore del minore infraquattordicenne offeso dal reato, non è necessaria una specifica formula di presentazione della querela in veste di genitore. Ad ulteriore conferma di tale assunto, si rammenta che, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza circa la validità della querela, esse debbano essere risolte ed interpretate alla luce del generale principio del favor querelae (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone ed altro, Rv. 260557).

3. Alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati si rileva che, nel caso in esame, la querela risulta provvista dei requisiti minimi di validità. Essa risulta presentata, ai sensi dell'art. 120 c.p., comma 2, da (OMISSIS), madre del minore (OMISSIS), persona offesa del delitto di cui all'art. 590 c.p., e dal suo tenere letterale si ricava inequivocabilmente la volontà della querelante di richiedere la punizione per i fatti denunciati, tra cui anche le lesioni personali del figlio.

(OMISSIS) ha dichiarato, infatti, di "sporgere formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti".

4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 590 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Grosseto.

Va disposto l'oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 590 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Grosseto.

Dispone l'oscuramento dei dati personali.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019